

Spett.le
FACTORCOOP S.p.A.
Viale Aldo Moro, 16
40127 BOLOGNA

_____, li _____

DOCUMENTO DI SINTESI – Dilazione di Pagamento di Factoring Maturity

Il presente documento di Sintesi è redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio dell'ACCORDO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO NELL'AMBITO DI OPERAZIONE DI FACTORING MATURITY (CONTRATTO) tra FACTORCOOP S.p.a. e _____ a cui è unito e reca di seguito le principali condizioni economiche e contrattuali che regolano il rapporto.

Condizioni Economiche del Contratto

DESCRIZIONE	DETTAGLI	COSTI
Giorni di Dilazione		... giorni calendario fissi
Commissione di Dilazione	Flat	...%
Spese di Istruttoria	Una Tantum	€ ...
Spese di Rinnovo Pratica di Fido	Annuale	€ ...
Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	Per documento	€ ...
Canone Home factoring	(periodicità)	€. ...
Commissione mensile ritrdata pagamento oltre i 30 gg		%
Spese di tenuta conto	Trimestrali	€ ...

Operazioni in Euro. Tasso applicabile

Tasso di dilazione maturity	Euribor 3M mmp base 360 + ...% (senza floor)
-----------------------------	--

TUTTE LE CONDIZIONI INDICATE NON TENGONO CONTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI EVENTUALI PARTICOLARI SPESE AGGIUNTIVE SOSTENUTE E/O RECLAMATE DA TERZI O DOVUTE PER LEGGE, CHE VERRANNO SEMPRE RECUPERATE A PARTE.

(Luogo e data)

(Timbro

e

firma)

Timbro e firma _____

ACCORDO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO NELL'AMBITO DI OPERAZIONE DI FACTORING MATURITY

Facciamo seguito alle intese intercorse per comunicarVi i termini e le condizioni che regoleranno l'accordo di dilazione di pagamento dei crediti ceduti a Vs. favore da parte di determinati ns. Fornitori, derivanti da forniture di beni e/o prestazioni di servizi regolarmente effettuateci dagli stessi (c.d. Reverse Factoring).

Premesso che:

- a) La sottoscritta _____ con sede legale in _____, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ (di seguito denominata anche "**Cliente**" o "**Debitore**") è a conoscenza che i Fornitori indicati nell'**Allegato A** (di seguito denominati anche "**Cedenti**" o "**Fornitori**"), hanno concluso con la Vostra Società, di seguito denominata anche "**Factor**", un contratto di factoring, in esecuzione del quale Vi cederanno tutti i crediti vantati nei nostri confronti, derivanti da forniture di beni e/o prestazioni di servizi regolarmente effettuateci (di seguito denominati anche "**Crediti Ceduti**");
- b) il Cliente intende accettare sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1265 c.c., la cessione al Factor dei Crediti Ceduti che i Fornitori vanteranno nei confronti del Cliente medesimo per le forniture di beni e /o prestazioni di servizi eseguiti;
- c) il Factor comunicherà al Cliente, nelle forme ritenute più opportune, ogni cessione avvenuta e dal Factor medesimo accettata; l'avvenuta cessione dovrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti;
- d) il Cliente intende richiedere al Factor, che è disponibile ad accordarla, una dilazione di pagamento dei Crediti Ceduti dai Fornitori al Factor, rispetto alle scadenze originarie previste sulle fatture che i Fornitori emetteranno a carico del Cliente medesimo;

quanto sopra premesso

ed approvato, da ritenere parte integrante e sostanziale della presente scrittura, Vi proponiamo la conclusione di un contratto ai seguenti patti e condizioni.

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina della dilazione di pagamento dei Crediti Ceduti al Factor rispetto alle scadenze originarie dei crediti ceduti indicate sulle fatture che i Fornitori emetteranno a carico del Cliente.

Art. 2 - Dilazione di pagamento

1. Il Cliente, nella sua qualità di debitore ceduto, chiede al Factor, che la accorda, una dilazione di pagamento dei Crediti Ceduti dai Fornitori al Factor, rispetto alle scadenze originarie dei medesimi Crediti Ceduti indicate sulle fatture che i Fornitori emetteranno a carico del Cliente.
2. Il numero dei giorni di dilazione di pagamento rispetto alle scadenze originarie dei Crediti Ceduti e le condizioni economiche della dilazione sono specificati nel relativo documento di sintesi, che viene sottoscritto quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui costituisce il frontespizio ed al quale è unito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza.

Art. 3 - Accettazione delle cessioni – Contestazioni dei Crediti Ceduti – Efficacia liberatoria dei pagamenti

1. Il Cliente dichiara di accettare sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1265 c.c., la cessione al Factor dei Crediti Ceduti che i Fornitori vanteranno nei confronti del Cliente medesimo per le forniture e/o prestazioni di servizi eseguiti.
2. Il Cliente si impegna a comunicare al Factor, all'indirizzo di posta elettronica factoring.factorcoop@legalmail.it, tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cessione di cui alla lettera c) delle premesse, ogni eventuale rilievo che possa influire sul regolare pagamento dei Crediti Ceduti.
3. Il Cliente riconosce inoltre che ogni pagamento dei crediti ceduti non effettuato a favore del Factor non avrà effetto liberatorio e pertanto il Factor avrà facoltà di agire per la sua ripetizione verso il Cliente medesimo.

Art. 4 - Impegno di pagamento

1. Il Cliente si impegna irrevocabilmente al puntuale pagamento delle fatture relative ai Crediti Ceduti alle nuove scadenze determinatesi per effetto della dilazione di pagamento accordata dal Factor ai sensi del precedente Art. 2.

Art. 5 - Riacquisto dei Crediti Ceduti da parte del Fornitore

1. La dilazione accordata dal Factor ai sensi del precedente Art. 2 s'intenderà fin d'ora inefficace qualora un Fornitore provveda al riacquisto dal Factor dei Crediti Ceduti: in tal caso, il Cliente sarà tenuto al pagamento a quel Fornitore delle relative fatture alle scadenze originarie.

Art. 6 - Interessi di dilazione, commissioni e spese

1. A fronte della dilazione di pagamento accordata, il Cliente riconoscerà al Factor:
 - a) interessi corrispettivi, calcolati sull'ammontare dei Crediti Ceduti oggetto di dilazione al tasso indicato nel Documento di Sintesi;
 - b) le altre commissioni e spese espressamente indicate nel Documento di Sintesi.
 - c) dagli altri documenti che il Factor invierà al Cliente secondo le modalità del successivo Art. 11.

Timbro e firma _____

Modifiche alle condizioni previste dal presente articolo potranno avvenire esclusivamente secondo le modalità descritte al successivo Art. 11 sulle "Norme in materia di trasparenza e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti".

Art. 7 - Interessi moratori

1. In caso di mancato pagamento dei Crediti Ceduti alla scadenza convenuta ai sensi del precedente Art. 2, il Cliente sarà tenuto al pagamento in favore del Factor, senza necessità di preventiva costituzione in mora, degli interessi moratori dovuti per legge, calcolati ai sensi del D. Lgs. N. 231/2002 e comunque nei limiti di cui alla Legge n. 108/1996.

Art. 8 - Decadenza dal beneficio del termine

1. Nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento dei Crediti Ceduti alla scadenza del termine di dilazione, ovvero delle competenze di cui al precedente Art. 6, il Factor avrà facoltà di dichiararne la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'Art. 1186 c.c., richiedendo al Cliente medesimo il pagamento immediato di ogni debito.

Art. 9 - Contabilizzazione

1. Gli interessi e le altre competenze maturati ai sensi del precedente Art. 6 in dipendenza del presente contratto verranno conteggiati con cadenza periodica posticipata e rendicontati nel prospetto di liquidazione interessi maturity e nel rendiconto commissioni e spese.

2. Il Cliente effettuerà i pagamenti dovuti al Factor in dipendenza del presente contratto mediante accredito sul suo c/c bancario acceso presso la Banca _____ IBAN _____.

Art. 10 - Compensazione volontaria

1. Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Cliente con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ivi compresi i Crediti Ceduti. Nonché crediti per interessi, spese e competenze derivanti dal presente contratto.

2. In caso di inadempimento del cliente ad uno qualsiasi degli obblighi di pagamento nei confronti del Factor, questi potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti indipendentemente dalle rispettive scadenze.

Art. 11 - Norme in materia di trasparenza del rapporto e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti.

1. Il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche del presente contratto mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. La modifica si intende approvata nel caso in cui il cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza penalità e senza spese di chiusura e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle precedenti condizioni e secondo le modalità previste al successivo Art. 13.

3. Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente verranno effettuate al domicilio del Cliente o tramite altro idoneo mezzo di comunicazione concordato tra le parti, mediante invio di apposito prospetto riepilogativo – Documento di sintesi – delle condizioni effettivamente praticate.

4. Le parti si danno reciprocamente atto dell'intervenuto perfezionamento, prima della sottoscrizione del presente documento, di tutte le attività previste dalla vigente normativa in materia di pubblicità e informazione precontrattuale.

Art. 12 - Durata – Recesso

Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle Parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Art. 13 - Effetti dello scioglimento del contratto

1. In caso di recesso ed in ogni altro caso di scioglimento del contratto, verrà meno –salvo diverso accordo – ogni forma di dilazione concessa dal Factor al Cliente, che in qualità di Debitore Ceduto, sarà comunque tenuto al pagamento al Factor, alle scadenze originariamente previste, dei crediti ceduti dal fornitore.

2. In caso di ritardo, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

Art. 14 - Registrazione

1. Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto nonché quelle connesse e/o conseguenti saranno ad esclusivo carico del Cliente.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro convenzionale

Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.

Le Parti espressamente convengono che qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 16 - Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni contenute in questo contratto e nei suoi Allegati hanno natura strettamente confidenziale e pertanto verranno trattate con la dovuta riservatezza dalle Parti stesse e dai rispettivi dipendenti e/o collaboratori e sarà cura delle Parti, per proprio conto, provvedere alle eventuali comunicazioni richieste dal

Timbro e firma _____

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Factor inoltre riconosce l'importanza e il valore economico che tali informazioni rivestono per il Fornitore; si impegna pertanto a trattare tali informazioni solo per le finalità di esecuzione del presente contratto, con la facoltà di comunicarle alle Autorità di Vigilanza esclusivamente nei limiti di quanto necessario per l'esecuzione del presente contratto

Art. 17 - Comunicazioni ed elezione di Domicilio

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente contratto, si considera eseguita al momento della consegna a mano o dalla data indicata sulla ricevuta di ritorno qualora inviata con lettera raccomandata A/R e dovrà essere indirizzata ai recapiti di seguito indicati ove le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini della presente:

.....
.....
.....
PEC:.....

FACTORCOOP S.p.A.
Viale Aldo Moro, 16
40127 Bologna
PEC: factorcoopspa@legalmail.it

Resta inoltre inteso che qualora una delle Parti cambiasse indirizzo, o parte del medesimo, questa darà comunicazione scritta all'altra del nuovo indirizzo e della data di efficacia della stessa.

Art. 18 - Procedure di risoluzione stragiudiziale

1. In caso di controversia il Cliente potrà inviare al Responsabile Reclami del Factor, con lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Factorcoop S.p.A. viale Aldo Moro n. 16 – 40127 Bologna o all'indirizzo di posta elettronica certificata factorcoop@legalmail.it una comunicazione concernente le proprie rimostranze. Il Factor è tenuto a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento. Qualora il Factor non accolga in tutto o in parte il reclamo o comunque il Cliente non sia soddisfatto della risposta potrà ricorrere, fermo restando il suo diritto di adire successivamente all'Autorità Giudiziaria, all'apposito Organo costituito presso la Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128 bis del T.U.B. (*Arbitro Bancario Finanziario*). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia. La guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it e dal sito www.factorcoop.it. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e il Factor dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, qualora l'azione sia promossa dal Cliente il Foro competente sarà esclusivamente quello di Bologna.

Art. 19 - Informativa e consenso

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il Cliente dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor concernenti il rapporto di dilazione di pagamento ivi compresi quelli relativi ai Fornitori, saranno dal Factor registrati e utilizzati unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti per le seguenti finalità:

1. per gli adempimenti di legge (nel qual caso il loro conferimento è **obbligatorio**);
2. per l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di dilazione di pagamento, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio (nel qual caso il loro conferimento **non è obbligatorio** ma il rifiuto di prestarlo comporta impossibilità di instaurare rapporti con il Factor);
3. per le attività non strettamente indispensabili allo svolgimento del rapporto di dilazione di pagamento, quali ad es. le indagini per la rilevazione del grado di soddisfazione delle clientela sull'attività svolta dal factor, o la promozione o vendita di prodotti e servizi del Factor (nel qual caso il loro conferimento **non è obbligatorio** ma richiede l'esplicito consenso del Cliente, in mancanza del quale non viene comunque compromessa la possibilità di sviluppare il rapporto di factoring).

I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi (ma non di diffusione) in particolare all'autorità di Vigilanza e ai Fornitori per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali o di legge.

In caso di cessazione, ex art. 16 del D.Lgs.196/03, per qualsiasi causa del trattamento, i dati saranno conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

Titolare del trattamento dei dati è la Factorcoop S.p.A., Responsabile Interno il Dr. Franco Tapparo (domiciliato presso la stessa Factorcoop S.p.A.). L'elenco degli altri responsabili è rintracciabile sul sito internet www.factorcoop.it.

Il Cliente dichiara inoltre di essere informato dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/03. Precisamente:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;

Timbro e firma _____

- b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(Luogo e data)

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3: Contestazione dei crediti ceduti – Efficacia liberatoria dei pagamenti.

Art. 5: Inefficacia della dilazione in caso di riacquisto dei Crediti Ceduti da parte del Fornitore.

Art. 8: Decadenza del beneficio del termine.

Art. 11: Norme in materia di trasparenza del rapporto e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti.

Art. 12: Durata – Recesso. Art. 13: Effetti dello scioglimento del contratto. Art. 15: Legge applicabile e Foro convenzionale.

Art. 18: Procedure di risoluzione stragiudiziale. Art. 19: Informativa e consenso.

(Luogo e data)

(Timbro e firma)

*Ai sensi del D.Lgs. 196/03, e con specifico riferimento al trattamento dei dati per **le attività non strettamente indispensabili allo svolgimento del rapporto di Factoring Maturity con la presente il Cliente:***

dà il consenso al trattamento

nega il consenso al trattamento

(Luogo e data)

(Timbro e firma)

Il Cliente dichiara che il factor ha fornito le informazioni precontrattuali prescritte, mettendogli a disposizione il Foglio Informativo e la guida concernente l'accesso all'Arbitro bancario Finanziario.

Il Cliente dichiara inoltre di:

di aver chiesto e ottenuto gratuitamente copia dello schema di contratto e il Documento di Sintesi prima della firma del contratto stesso.

di non aver chiesto copia dello schema di contratto e il Documento di Sintesi prima della firma del contratto stesso.

(Luogo e data)

(Timbro e firma)

Timbro e firma _____